



La forma e la sostanza.

FOGLIO INFORMATIVO

Servizi estero: sistemi di incasso "accelerato"

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione	Credito Emiliano SpA
Iscrizione in albi e/o registri	Iscritta all'Albo delle Banche (n.5350) e all'Albo dei Gruppi bancari tenuti dalla Banca d'Italia (n. 20010) - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
indirizzo della sede legale:	Via Emilia S. Pietro, 4 - 42121 - Reggio Emilia
numero di telefono degli uffici ai quali il cliente si può rivolgere per ulteriori informazioni e/o per la conclusione del contratto	Tel.:+39 800 27.33.36
numero di fax	Fax:+39 0522 433969
sito internet:	www.credem.it
indirizzo di posta elettronica	info@credem.it

Riservato all'offerta fuori sede

(da compilare a cura di chi esegue l'offerta o del soggetto che entra in contatto con il cliente)

Nome e Cognome
Indirizzo (via, CAP, Località)
Tel.
Email
Qualifica
Iscritto all'Albo Unico dei Promotori Finanziari con provvedimento n. del

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Descrizione e finalità	<p>Sistema di incasso crediti che si basa sulla emissione di "ricevute bancarie elettroniche" o su addebiti preautorizzati dal debitore: il creditore italiano fornisce alla banca le informazioni inerenti i propri crediti (tramite supporto magnetico o cartaceo in forma libera).</p> <p>La banca, dopo aver convertito l'eventuale dato cartaceo in elettronico, trasmette le informazioni ad una banca corrispondente nel Paese del debitore, la quale inoltra le informazioni nel circuito di incasso nazionale.</p> <p>L'accredito sul conto corrente del cliente presentatore avviene al salvo buon fine, con possibilità di riaddebito dell'importo da parte della banca.</p> <p>Il beneficiario può ricorrere ad un finanziamento per anticipare l'accredito al proprio conto corrente degli importi delle ricevute presentate per l'incasso.</p>
Principali rischi	<p>Devono essere considerati i seguenti rischi:</p> <ul style="list-style-type: none">— variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche;— accredito salvo buon fine con conseguente indisponibilità dei fondi fino alla loro maturazione e possibile storno degli stessi



La forma e la sostanza.

- per il ritorno di impagati;
- mancato pagamento o mancata/errata elaborazione dei dati da parte della banca a causa di indicazioni erronee, non precise o di difficile lettura fornite dal cliente.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

<i>Descrizione</i>	<i>Valore</i>
INCASSI ELETTRONICI SULLA FRANCIA	
Commissioni	
incasso	Fino al 14/06/2012 10,85 euro Dal 15/06/2012 11,75 euro
insoluto	Fino al 14/06/2012 10,85 euro Dal 15/06/2012 11,75 euro
Valute	
giorni valuta accreditato s.b.f. (da data scadenza)	7gg. Lavorativi
valuta addebito insoluti	data scadenza
INCASSI ELETTRONICI SULLA GERMANIA	
Commissioni	
incasso	Fino al 14/06/2012 10,85 euro Dal 15/06/2012 11,75 euro
insoluto	Fino al 14/06/2012 10,85 euro Dal 15/06/2012 11,75 euro
Valute	
giorni valuta accreditato s.b.f. (da data valuta riconosciuta da banca estera)	3 gg. Lavorativi
valuta addebito insoluti	data valuta banca estera
INCASSI ELETTRONICI SULLA SPAGNA	
Commissioni	
incasso	Fino al 14/06/2012 13,95 euro Dal 15/06/2012 15,25 euro
insoluto	Fino al 14/06/2012 10,85 euro Dal 15/06/2012 11,75 euro
Valute	
giorni valuta accreditato s.b.f. (da data scadenza)	10 gg. Lavorativi
valuta addebito insoluti	data scadenza
INCASSI ELETTRONICI SUL PORTOGALLO	
Commissioni	
incasso (presentazioni cartacee)	Fino al 14/06/2012

Aggiornato al 19/03/2012.

Pag. n. 2



La forma e la sostanza.

insoluto

21,69 euro
Dal 15/06/2012
23,50 euro
Fino al 14/06/2012
10,85 euro
Dal 15/06/2012
11,75 euro

Valute

giorni valuta accredito s.b.f. (da data valuta
riconosciuta da banca estera)
valuta addebito insoluti

3 gg. Lavorativi
data valuta banca estera

CONDIZIONI COMUNI A TUTTI I PAESI

commissione di intervento

Fino al 14/06/2012
2,00 ‰
Dal 15/06/2012
2,20 ‰

— minimo

Fino al 14/06/2012
1,55 euro
Dal 15/06/2012
1,70 euro
10,50 euro
10,50 euro

Commissione di richiamo

Commissione su disposizione

Recupero spese di invio per comunicazioni periodiche(*):

per estratto conto

— Supporto cartaceo 0,64 euro
— Supporto elettronico (mybox) 0

per DDS periodico

— Supporto cartaceo 0,67euro
— Supporto elettronico (mybox) 0

Recupero spese di invio per comunicazioni di variazione unilaterale(*)

— Supporto cartaceo 0
— Supporto elettronico (mybox) 0

(*)l'importo ricomprende solo i costi effettivamente sostenuti da parte della Banca e direttamente connessi all'invio di tali comunicazioni (cfr. nuove Istruzioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari"). Qualora dovessero intervenire precisazioni o interpretazioni tese a chiarire che tale voce ricomprende ulteriori costi sopportati dalla Banca quali quelli di produzione o elaborazione di detti documenti, la Banca si riserva fin d'ora la facoltà di adeguarvisi fermo restando il diritto di recesso da parte del Cliente ai sensi dell'art. 118 T.U.B."

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il cliente può recedere dal contratto in qualunque momento senza penalità e senza spese di chiusura. Salve le inderogabili previsioni di legge è facoltà della banca recedere dal rapporto in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al cliente.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

I tempi massimi di chiusura del presente contratto sono di 10 giorni lavorativi, che si computano dal verificarsi dei presupposti necessari per la chiusura del rapporto: esitazione certa di tutti gli effetti e



La forma e la sostanza.

disposizioni presentate all'incasso, decorrenza dei termini interbancari previsti per: presunzione d'esito, richieste di rimborso, rifiuto addebiti o operazioni non autorizzate.

Reclami

Il cliente può presentare un reclamo per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Compliance Relazioni Clientela, Via Emilia S. Pietro n. 4, 42121 - Reggio Emilia, per via telematica alla casella e-mail recweb@credem.it o attraverso il sito internet (www.credem.it). La Banca deve rispondere entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo.

Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 Il Cliente che intende esercitare un'azione individuale davanti all'Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'art. 128 *bis* TUB. L'esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto:

- all'Organismo di conciliazione **Conciliatore Bancario Finanziario** (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3) in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia.
- all'**Arbitro Bancario Finanziario** (di seguito anche solo "ABF") - istituito ai sensi dell'art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L'ABF può essere adito per l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell'ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 100.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca.

Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza od il domicilio elettivo del cliente consumatore.

LEGENDA

Commissioni di intervento	Commissione espressa in per mille con un minimo fisso applicata: <ul style="list-style-type: none">— alle operazioni da e per l'estero in Euro,— in divisa estera,— alla trasformazione di una divisa, compresa l'Euro, in un'altra divisa.
Salvo buon fine (s.b.f.)	clausola con la quale la banca si riserva la facoltà di annullare l'accredito della somma, addebitando il conto corrente del cliente, se non riesce ad ottenere l'importo o il relativo controvalore dalla banca trattata e/o emittente